

# Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

(OPIE)

Avamprogetto del 22 ottobre 2008

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>1</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 1a*

*Sezione 1a: Procedura del piano settoriale (nuovo)*

*Art. 1a*

<sup>1</sup> Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state stabilite in un piano settoriale all'interno di un corridoio della linea.

<sup>2</sup> Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. la loro lunghezza non supera i 2 chilometri;
- b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e
- c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999<sup>2</sup> sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

<sup>3</sup> La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee;
- b. i pali esistenti vengono spostati di non oltre 50 metri lateralmente all'asse della linea e innalzati di non oltre 10 metri;
- c. i conflitti di utilizzazione all'interno di un corridoio della linea esistente possono essere risolti;

RS .....

<sup>1</sup> RS 734.25

<sup>2</sup> RS 814.710

2005-.....

- d. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e
- e. i requisiti definiti nell'ORNI possono venire soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

<sup>4</sup> Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

*Art. 2 cpv. 1 lett. g (nuova)*

<sup>1</sup> I documenti da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:

- g. l'esito degli accertamenti in base ai quali stabilire se deve essere svolta o meno una procedura del piano settoriale ed eventualmente l'esito di quest'ultima.

*Art. 5 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> L'Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un'intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.

*Art. 6 Procedura seguita dall'Ufficio in caso di mancata intesa fra le parti*

<sup>1</sup> Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un'intesa con tutti gli oppositori e le autorità federali, l'Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all'Ufficio federale per decisione.

<sup>2</sup> In casi eccezionali, l'Ufficio federale può prolungare congruamente il termine.

<sup>3</sup> Esso sottopone il rapporto dell'Ispettorato agli oppositori e agli Uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un'intesa perché si pronuncino in merito.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può assumere prove ulteriori, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.

*Art. 6a Procedura seguita dall'Ufficio federale in caso di rinuncia a trattative concernenti le opposizioni*

<sup>1</sup> Se decide di non condurre trattative concernenti le opposizioni, l'Ispettorato invia all'Ufficio federale i documenti accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale conduce quindi una trattativa concernente le opposizioni.

<sup>3</sup> Esso può assumere ulteriori prove e ordinare ispezioni.

## II

*Modifica del diritto vigente*

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 28 giugno 2000<sup>3</sup> sulla pianificazione del territorio***Art. 19 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il servizio federale competente sottopone il progetto di concezione o di piano settoriale ai Cantoni interessati. In relazione ad aspetti territoriali concreti, il servizio federale comunica inoltre ai Cantoni come devono essere pubblicate l'informazione e le possibilità di partecipazione della popolazione nei fogli ufficiali.

*Art. 21 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti ai piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né comprendono, per altre ragioni, decisioni importanti.

**2. Ordinanza del 30 marzo 1994<sup>4</sup> sulle linee elettriche***Art. 11a Protezione dalle radiazioni non ionizzanti per le linee esistenti (nuovo)*

Prima di rilasciare un permesso di costruzione o approvare modifiche all'utilizzazione di fondi, l'autorità comunale o cantonale competente deve consultare il gestore di una linea ad alta tensione nel caso in cui:

- a. l'utilizzazione autorizzata di superfici in zone edificabili esistenti venga estesa o modificata in modo tale da rendere possibili nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b ORNI) nel perimetro di una linea ad alta tensione, nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell'impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determinante (allegato 1 n. 13 ORNI);
- b. vengano costruiti o modificati edifici in modo tale da creare nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b ORNI) nel perimetro di una linea ad alta tensione, nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell'impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determinante (allegato 1 n. 13 ORNI).

<sup>3</sup> RS 700.1

<sup>4</sup> RS 734.31

### **3. Ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>5</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari**

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari). Alle linee ad alta tensione con una tensione nominale di 132 kV e superiore (16,7 Hz) si applica inoltre l'art. 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>6</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani d'impianti elettrici.

III

La presente modifica entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>5</sup> RS 742.142.1

<sup>6</sup> RS 734.25